



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO
Ufficio Affari Internazionali

N. 53/11/38 Uff.Aff.Int.li

Roma, data del protocollo

ALLA RAPPRESENTANZA PERMANENTE
D'ITALIA PRESSO L'UNIONE EUROPEA
BRUXELLES
rap.ue.bruxelles@cert.esteri.it

OGGETTO: Lettera del Presidente della Commissione per le Petizioni del Parlamento europeo, on. Cecilia Wikstrom, sul trattamento giuridico e le condizioni di lavoro delle Forze di Polizia locale (Petizione n. 0696/2016, Petizione n. 0093/2017 e Petizione 0624/2017)

Si fa riferimento alla lettera del Presidente della Commissione per le Petizioni del Parlamento europeo, on. Cecilia Wikstrom, datata 21 febbraio u.s..

Al riguardo, nel confermare le osservazioni già trasmesse a codesta Rappresentanza con nota pari categoria del 16 maggio 2018, si comunica, a titolo di aggiornamento, che presso il Parlamento nazionale risultano presentate dodici proposte di legge in materia di ordinamento delle polizie locali, per due delle quali, presentate al Senato, non risulta ancora avviato l'esame da parte della Commissione competente.

Si allega, infine, una scheda riepilogativa sulle altre dieci proposte.

IL VICE CAPO DI GABINETTO
Paolo Formicola

ps/PC2/UE

1951



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

All. I

Oggetto: XVIII Legislatura. Disegni di legge in materia di sicurezza integrata, sicurezza urbana e polizia locale.
Schede di sintesi.

I. Atto Camera n. 242

- **Oggetto:** "Disposizioni per il coordinamento in materia di politiche integrate per la sicurezza e di polizia locale"
- **Iniziativa parlamentare:** On. *FIANO* (PD) ed altri
- **Data di presentazione:** 23 marzo 2018 (abbinato con le proposte di legge AC. 255, AC. 318, AC. 451, AC. 705, AC. 837, AC. 1121)
- **Iter legis:** in corso di esame – iniziato il 13 marzo 2019 - in 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali) in sede referente
- **Relatore alla Commissione:** On. Bordonali
- **Contenuto:** La proposta di legge si compone di 25 articoli e i suoi elementi caratterizzanti sono: la definizione delle politiche nazionali della sicurezza, delle politiche locali per la sicurezza e delle politiche integrate (articolo 2); l'individuazione degli accordi tra Stato, regioni e autonomie locali come strumento specifico della cooperazione inter-istituzionale (articolo 5); l'oggetto, le modalità di stipulazione e di attuazione degli accordi (articoli 6, 7 e 8); le modalità ordinarie di cooperazione tra Stato, comuni e province (articolo 10); le qualifiche del personale di polizia locale (articolo 11); l'esercizio delle funzioni di polizia locale anche in forma associata (articoli 12, 13, 14 e 15); norme per il funzionamento della polizia locale (articoli 16, 17, 18, 19 e 20); il numero di telefono unico nazionale (articolo 21); disposizioni in materia di contrattazione, di tutela e assicurative (articoli 22 e 23).

Il nucleo più significativo della proposta di legge pare incentrato sulla funzione di polizia locale e sulla collaborazione tra polizia locale e Forze di polizia statali. Vengono inoltre affrontati altri temi di sicura rilevanza per le amministrazioni e per le polizie locali quali: le funzioni ausiliarie di polizia amministrativa locale rese da altri dipendenti pubblici; la cooperazione tra polizia locale e Forze di polizia statali; la disciplina dell'armamento e delle uniformi; l'accesso alle banche dati, comprese quelle del Ministero dell'interno.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

II. Atto Camera n. 451

- **Oggetto:** "Disposizioni in materia di politiche integrate per la sicurezza e ordinamento della polizia locale"
- **Iniziativa parlamentare:** On. **BORDONALI** (LEGA) ed altri
- **Data di presentazione:** 3 aprile 2018 (abbinato con le proposte di legge con AC. 242, AC. 255, AC. 318, AC. 705, AC. 837, AC. 1121)
- **Iter legis:** In corso di esame – iniziato il 13 marzo 2019 - in 1^a Commissione permanente (Affari costituzionali) in sede referente.
- **Relatore alla Commissione:** On. Bordonali

➤ **Contenuto:** La proposta di legge, che si compone di 25 articoli, intende riportare al centro delle politiche di sicurezza urbana le autonomie locali quali organizzazioni viciniori alle esigenze di convivenza civile delle aree urbane.

Le previsioni più significative sono: nuove definizioni dei concetti di «sicurezza urbana», di «funzione di polizia locale», di «servizio di polizia locale», di «personale appartenente al servizio di polizia locale» e di «soggetto titolare della funzione di polizia locale»; incentivazione dello scambio di informazioni per il sistema di sicurezza urbana e dello strumento pattizio in materia di politiche integrate per la sicurezza; istituzione di una conferenza regionale per la sicurezza urbana; disciplina delle forme di coordinamento della sicurezza urbana tra i vari soggetti pubblici e privati, con definizione dei principi generali afferenti alla funzione di polizia locale e previsione delle indicazioni generali sullo svolgimento dei servizi di polizia locale, l'ordinamento del personale nonché le modalità di accesso e la formazione degli operatori; modifica della disciplina attributiva delle funzioni di p.s. e di p.g. agli agenti di polizia locale; previsione di strumenti, dotazioni e istituti dedicati al servizio di polizia locale, con particolare riferimento all'armamento del personale e agli strumenti di autotutela; proposta di una specifica disciplina riservata alle polizie locali all'interno del comparto collettivo nazionale di categoria per le autonomie locali, con applicazione, ove compatibile, delle previsioni economiche e funzionali poste dal contratto collettivo nazionale delle Forze di polizia statali ad ordinamento civile; necessità di armonizzazione del nuovo sistema di sicurezza urbana con il d.lgs. n. 177/2016.

III. Atto Camera n. 255

- **Oggetto:** "Disposizioni concernenti le funzioni degli enti locali in materia di pubblica sicurezza, l'organizzazione dei corpi di polizia locale e il coordinamento delle politiche integrate per la sicurezza"
- **Iniziativa parlamentare:** On. **GUIDESI** (LEGA) ed altri
- **Data di presentazione:** 23 marzo 2018 (abbinato con le proposte di legge con AC. 242, AC. 318, AC. 451, AC. 705, AC. 837, AC. 1121)
- **Iter legis:** In corso di esame – iniziato il 13 marzo 2019 - in 1^a Commissione permanente (Affari costituzionali) in sede referente.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

- **Relatore alla Commissione:** On. Bordonali
- **Contenuto:** La proposta di legge, che si compone di 24 articoli raggruppati in tre capi, mira a potenziare la strumentazione a disposizione delle autonomie locali per contribuire al mantenimento dell'ordine pubblico e della sicurezza sul territorio.

Il capo I contiene le disposizioni dedicate alla struttura del sistema locale di pubblica sicurezza e sicurezza urbana di cui si prospetta la creazione e comprende i primi nove articoli del provvedimento (obiettivi della legge, definizione dei concetti basilari di «pubblica sicurezza», «ordine pubblico», «polizia amministrativa» e «sicurezza urbana», attribuzioni e prerogative del sindaco in materia di pubblica sicurezza e sicurezza urbana, poteri dei comuni in materia di localizzazione di esercizi pubblici e commerciali, esercizio associato di funzioni nel settore della sicurezza da parte di più comuni, competenze della province nella sfera della sicurezza, forme di collaborazione tra le polizie locali provinciali e municipali e le Forze di polizia dello Stato - contemplata anche l'accessibilità alle principali banche dati gestite dal Ministero dell'Interno, come il Sistema di indagine (SDI), il Sistema automatizzato di identificazione delle impronte (AFIS) e lo schedario *Schengen*, istituzione di una conferenza regionale).

Il capo II che si estende dall'articolo 10 al 21, è invece dedicato all'organizzazione e alle funzioni specifiche dei corpi di polizia locale (si apre con l'elenco delle competenze affidate alle polizie provinciali e municipali; vengono poi dettagliate le qualifiche spettanti in particolare al personale delle polizie locali municipali, ai cui agenti e ufficiali si attribuiscono rispettivamente gli status di agente e ufficiale di pubblica sicurezza, oltre al diritto di portare armi, in servizio e fuori dal servizio, senza limitazioni territoriali; viene stabilita una equiparazione funzionale e di *status* alle polizie locali alle Forze di polizia statali, con introduzione del principio dell'equiparazione nel trattamento economico, previdenziale e assistenziale spettante al personale delle polizie locali e a quello delle Forze di polizia statali, inclusa l'indennità di pubblica sicurezza; viene contemplata la possibilità di distacchi temporanei di personale appartenente alle Forze di polizia dello Stato in favore delle polizie locali, a richiesta degli interessati e senza pregiudizio nella progressione della carriera di coloro che ne usufruiscono).

Il capo III raccoglie altre disposizioni residuali in materia di pubblica sicurezza e sicurezza urbana. L'articolo 22, in particolare, è dedicato alla disciplina delle «ronde», di cui viene evidenziata la valenza ausiliaria di riserva a disposizione del sindaco, riducendone i compiti alla mera segnalazione alle Forze di polizia statali o alle forze di polizia locali di eventi ritenuti suscettibili di danneggiare la sicurezza urbana o situazioni di pericoloso disagio sociale. L'articolo 24, infine, impone a province e comuni di procedere alla mappatura delle attività criminose che interessano i propri territori di competenza.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

IV. Atto Camera n. 705

- **Oggetto:** "Disposizioni in materia di politiche integrate per la sicurezza e di polizia locale"
- **Iniziativa parlamentare:** On. **POLVERINI** (FI) e altri.
- **Data di presentazione:** 7 giugno 2018 (abbinato con le proposte di legge AC. 242, AC. 255, AC. 318, AC. 451, AC. 837, AC. 1121).
- **Iter legis:** In corso di esame - iniziato il 13 marzo 2019 - in 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali) in sede referente.
- **Relatore alla Commissione:** On. Bordonali.
- **Contenuto:** La proposta di legge si compone di 27 articoli e poggia su sei punti cardinali, sui quali ruotano i suoi principi informativi:
 1. Riconoscimento *de iure* delle qualifiche di ufficiale e agente di p.g. senza limitazioni temporali, territoriali e di materia per le categorie, rispettivamente, dei sottufficiali ed ufficiali e degli agenti di polizia locale, modificando *in parte qua* i commi 1 e 2 dell'art. 57 del codice di procedura penale;
 2. Estensione della possibilità di portare la pistola in dotazione in ogni ambito territoriale;
 3. Accesso ai terminali del CED interforze, anche per il tramite del comando di polizia locale del capoluogo di provincia, che si farebbe "garante" per i comandi locali rientranti nel territorio di sua competenza, ovvero attraverso le sale operative dei presidi di polizia (commissariati di P.S. o stazioni dei carabinieri) ubicati nella stessa provincia;
 4. Contratto di lavoro a parte e *in specie*, nell'ambito del comparto regioni-enti locali, con applicazione inoltre delle stesse disposizioni previste, in materia previdenziale, assistenziale e infortunistica, per le Forze di polizia statali, nonché della disciplina vigente per la Polizia di Stato in materia di speciali elargizioni e di riconoscimenti per le vittime del dovere e per i loro familiari;
 5. Dislocazione e organizzazione della polizia locale per "distretti" del territorio regionale, nel cui ambito creare corpi unici distrettuali di polizia locale. In aggiunta, si ritiene meritevole di valutazione l'annoveramento della polizia locale, fermo restando il proprio ordinamento, nell'ambito della legge n. 121/1981, come forza chiamata anche alla tutela dell'ordine pubblico;
 6. Inserimento del comandante del corpo di polizia locale nel comune capoluogo di provincia quale membro effettivo nel Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, cui parteciperebbe nella veste di autorità tecnica, complementare alla figura del sindaco quale autorità decisionale, politica e di governo locale, sulla falsa riga della *divisio* funzionale esistente tra prefetto e questore.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

V. Atto Camera n. 837

- **Oggetto:** "Disposizioni per il coordinamento in materia di politiche integrate per la sicurezza e la polizia locale nonché delega al Governo per la disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico del relativo personale"
- **Iniziativa parlamentare:** On. SAVINO (FI) e altri.
- **Data di presentazione:** 2 luglio 2018 (abbinata con le proposte di legge AC. 242, AC. 255, AC. 318, AC. 451, AC. 705, AC. 1121)
- **Iter legis:** In corso di esame – iniziato il 13 marzo 2019 – in 1^a Commissione permanente (Affari costituzionali) in sede referente.
- **Relatore alla Commissione:** On. Bordonali
- **Contenuto:** La proposta di legge, strutturata in 25 articoli sviluppati lungo quattro capi, ripropone il testo unificato approvato dalla Commissione affari costituzionali del Senato della Repubblica, risultante da una serie di progetti di legge in materia di politiche integrate per la sicurezza e la polizia, presentati nella XVI legislatura e nuovamente esaminato nella XVII legislatura.

In particolare, il provvedimento prevede interventi per la realizzazione di politiche integrate per la sicurezza delle persone e delle comunità, mediante il concorso degli enti territoriali nell'ambito delle rispettive competenze, nonché il coordinamento tra le Forze di polizia statali e la polizia locale.

Fra le disposizioni più significative si segnalano:

- L'art. 2, che qualifica le politiche locali per la sicurezza come azioni dirette al mantenimento e al miglioramento delle condizioni di ordinata e civile convivenza e di coesione sociale esercitate attraverso le competenze dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni, individuando le politiche integrate per la sicurezza quali azioni volte a integrare le politiche locali per la sicurezza e la responsabilità dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza;
- L'art. 4, che individua una serie di campi di intervento in cui promuovere e stipulare accordi securitari in sede locale, in modo da integrare le politiche dei vari soggetti pubblici in materia di sicurezza. In tali campi di intervento, fra l'altro, è prevista la possibilità di accordi tra Ministero dell'interno e regioni;
- L'art. 7, che prevede conferenze regionali in materia di sicurezza integrata;
- L'art. 13, che promuove lo svolgimento di funzioni associate di polizia locale stabilendo il limite minimo di 15 operatori per ciascuna struttura;
- L'art. 15, che al fine di qualificare i comandanti di polizia locale prevede un corso di formazione per conseguire l'idoneità all'iscrizione negli elenchi di evidenza pubblica istituiti da ciascuna regione;
- L'art. 16, che introduce norme interpretative relativamente alla facoltà dei comuni di coprire funzioni di prevenzione e di accertamento delle violazioni del codice della strada in materia di sosta con dipendenti comunali o delle società di gestione dei parcheggi;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

- L'articolo 17, che stabilisce che gli operatori di polizia locale portino le armi in dotazione nel territorio dell'ente o degli enti associati e, solo limitatamente, alle esigenze di servizio, anche fuori da tale territorio.
- L'articolo 20, che in materia di contrattazione propende per una valorizzazione delle specificità delle strutture di polizia locale, attraverso l'inquadramento in apposite sezioni del comparto contrattuale di riferimento, cui sono destinate risorse finanziarie proprie.
- L'art. 21, che estende al personale della polizia locale alcune disposizioni previste per le Forze di polizia in materia previdenziale, assistenziale e infortunistica. Sono inoltre previste la corresponsione di un'indennità di polizia locale e l'adozione di un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali finalizzato all'istituzione di una specifica classe di rischio per il personale della polizia locale.

VI. Atto Camera n. 318

- **Oggetto:** "Legge quadro sull'ordinamento della polizia locale"
- **Iniziativa parlamentare:** On. **RAMPELLI** (FDI) ed altri
- **Data di presentazione:** 23 marzo 2018 (abbinato con le proposte di legge AC. 242, AC. 255, AC. 451, AC. 705, AC. 837, AC. 1121).
- **Iter legis:** In corso di esame - iniziato il 13 marzo 2019 - in 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali) in sede referente.
- **Relatore alla Commissione:** On. Bordonali
- **Contenuto:** La proposta di legge si compone di 28 articoli, raggruppati in tre capi.

Il criterio cui si ispira è quello della centralità delle funzioni istituzionali rispetto al referente dell'ente di appartenenza (il comune o la provincia, anziché lo Stato). Obiettivo fondamentale di siffatta proposta è l'affermazione dello *status* pubblicistico della polizia locale.

Non meno rilevante è l'innovazione inerente le qualifiche funzionali: abolita l'aggettivazione di «ausiliaria» apposta alla funzione di pubblica sicurezza svolta dai soli agenti della polizia locale, i corpi e i servizi vengono muniti di personale cui si riconosce la qualifica di agenti e di ufficiali di pubblica sicurezza, in base al grado, ovvero al profilo professionale, in sintonia con il possesso della qualifica di agente ed ufficiale di polizia giudiziaria.

Il nucleo del disegno di legge in proposizione con il varo del nuovo ordinamento della polizia locale è, inoltre, l'ingresso delle relative strutture nell'ambito del comparto sicurezza.

Posta la complessità della problematica che assomma il mutamento del regime giuridico della contrattazione collettiva e il passaggio della polizia locale al comparto sicurezza, comunque, la proposta di legge adotta una metodologia graduale di transizione che prevede una prima fase di autonomizzazione mediante l'istituzione di un'Agenzia (della polizia locale) sul modello di quella già in vigore per i segretari comunali.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

In seconda fase, perfezionate le procedure della nuova tipologia di contrattazione, viene disposto e formalizzato in via definitiva l'accesso al comparto sicurezza con contestuale integrazione delle norme della legge n. 121 del 1981 concernenti l'individuazione dei Corpi di polizia che sono sottoposti alla disciplina unitaria della medesima legge.

La proposta di legge, altresì, dedica una speciale attenzione alle strutture della polizia provinciale, disponendo un rafforzamento delle loro compagini al fine di rendersi più adeguati ad espletare compiti spettanti nonché di coordinamento delle singole entità territoriali fungenti anche da fattore di intermediazione tra comuni e regioni

Infine, la riforma *de qua* interviene sull'armamento degli operatori della polizia locale, sussurrando entro l'ambito delle motivazioni di servizio l'eventuale ricorso all'uso delle armi e degli strumenti di autotutela.

VII. Atto Camera n. 1121

- **Oggetto:** "Disposizioni in materia di organizzazione e funzioni dei corpi e dei servizi di polizia locale e di inquadramento del personale da essi dipendente"
- **Iniziativa parlamentare:** On. VITO (FI) e altri
- **Data di presentazione:** 8 agosto 2018 (abbinata con le proposte di legge AC. 242, AC. 255, AC. 318, AC. 451, AC. 705, AC. 837)
- **Iter legis:** In corso di esame – iniziato il 13 marzo 2019 – in 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali) in sede referente.
- **Relatore alla Commissione:** On. Bordonali
- **Contenuto:** La proposta di legge, costituita da 11 articoli, reca un'apposita disciplina di coordinamento tra le Forze di polizia statali e la polizia locale, nell'intento di rendere più efficienti le politiche integrate in materia di sicurezza.

Nello specifico, l'A.C. 1121 intende disciplinare lo stato giuridico degli appartenenti ai corpi e ai servizi di polizia locale, il loro rapporto di servizio, i diritti sindacali e di rappresentanza, la contrattazione collettiva, nonché le forme e le modalità di tutela dell'autonomia e della professionalità inerenti l'espletamento dei compiti d'istituto (art. 1).

A tali fini, i corpi di polizia locale sono qualificati come organi del territorio ad ordinamento civile, dotati di autonomia organizzativa, costituiti dall'insieme dei dipendenti comunali che svolgono a vari livelli i servizi di polizia locale e posti alle dipendenze di un comandante (art. 2). È altresì stabilito che i comuni che dispongono di un numero inferiore a cinque addetti al servizio di polizia locale debbano provvedere a istituire strutture intercomunali di gestione associativa del servizio stesso, che assumerebbero la forma giuridica dei consorzi (art. 3).

In merito ai compiti e alle funzioni dei corpi e dei servizi di polizia locale, la presente proposta di legge delinea i compiti istituzionali generali e particolari che esercitano i corpi e i servizi di polizia locale.

Tra i primi vi sono le funzioni di polizia locale, di competenza propria o delegata (art. 4).



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Tra i secondi, merita citazione la vigilanza territoriale finalizzata al mantenimento dei rapporti di civile e pacifica convivenza di tutte le componenti collettive e sociali (art. 5). Con riguardo alle competenze attribuite ai comuni e alle regioni, la proposta di legge in esame tende a ridefinire i contorni delle funzioni assegnate loro dalla Costituzione, nel senso di consentire l'esplicitazione integrale della potestà legislativa delle regioni, nei limiti fissati dagli articoli 117 e 118 della Costituzione, nel fornire ai corpi e ai servizi di polizia locale i necessari supporti logistici e organizzativi, con particolare riferimento a tematiche ritenute di notevole importanza come la programmazione, organica e coordinata, delle risorse da impiegare nel settore della sicurezza (articoli 6 e 7).

Tuttavia, non pare potersi revocare in dubbio che il nucleo centrale della riforma *de qua* è quello di prevedere l'ingresso delle strutture della polizia locale nell'ambito del comparto sicurezza. Viene infatti stabilito che al personale della polizia locale compete il trattamento economico spettante agli appartenenti alla Polizia di Stato e agli organi equiparati, nei corrispondenti ruoli e qualifiche (articolo 8), e che il personale della polizia locale deve essere sottoposto al regime del contratto collettivo nazionale di lavoro di diritto pubblico previsto per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (articolo 9).

Sul punto, alla luce dell'evidente complessità problematica che assomma il mutamento del regime giuridico della contrattazione collettiva e il passaggio della polizia locale al comparto sicurezza, la proposta di legge adotta una metodologia graduale di transizione, che prevede una prima fase di autonomizzazione mediante l'istituzione di un'Agenzia di rappresentanza della polizia locale e una seconda in cui è disposto e formalizzato l'accesso al comparto sicurezza una volta perfezionate le procedure della nuova tipologia di contrattazione (articolo 10).

VIII. Atto Camera n. 729

- **Oggetto:** "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di sicurezza urbana"
- **Iniziativa parlamentare:** On. BUTTI (FDI) ed altri
- **Data di presentazione:** 14 giugno 2018
- **Iter legis:** Assegnato alle Commissioni riunite I Affari Costituzionali e II Giustizia in sede referente il 28 settembre 2018, l'esame non è stato ancora avviato.
- **Contenuto:** Con riguardo al tema della sicurezza urbana, la proposta di legge mira a bilanciare il rapporto esistente tra il sindaco del capoluogo di provincia e il prefetto attraverso la creazione di organismi quali le commissioni provinciali per la sicurezza urbana e i comitati tecnici ristretti, che nella mente del proponente dovrebbero livellare la collaborazione inter-istituzionale. In aggiunta, viene modificato l'art. 57 del codice di procedura penale al fine di consentire alle polizie locali di poter operare a pieno titolo, in posizione paritetica, insieme alle Forze di polizia statali.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

IX. Atto Senato n. 62

- **Oggetto:** "Disposizioni in materia di prevenzione e di lotta al degrado urbano, nonché per la sicurezza metropolitana"
- **Iniziativa parlamentare:** On. **QUAGLIARIELLO (FI)** ed altri
- **Data di presentazione:** 23 marzo 2018
- **Iter legis:** Assegnato l'11 luglio 2018 alle Commissioni riunite I Affari Costituzionali e II Giustizia in sede redigente, l'esame non è stato ancora avviato.
- **Contenuto:** La proposta di legge si propone di affrontare alcuni temi ritenuti "emergenziali" a livello socio-securitario, quali l'accattonaggio, il commercio abusivo e il meretricio in luogo pubblico.

In particolare:

- viene disciplinata la partecipazione di delegazioni di rappresentanti dei cittadini ad alcune sedute del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica (art. 1);
- viene attribuita al sindaco, nella veste di ufficiale del Governo ex art. 54 TUEL, la facoltà di individuare nel territorio comunale, mercé ordinanze contingibili e urgenti, aree densamente abitate, arterie ad alto scorrimento di traffico e aree prossime ad edifici di culto ovvero di pregio storico-architettonico o ambientale nelle quali sia vietato l'esercizio della prostituzione in ogni sua forma (art. 3);
- viene attribuita al sindaco, nella veste di ufficiale del Governo ex art. 54 TUEL, la facoltà di individuare nel territorio comunale, mercé ordinanze contingibili e urgenti, aree di pregio storico-architettonico, ambientale ovvero commerciale nelle quali sia vietato l'esercizio del commercio ambulante in ogni sua forma (art. 6);
- viene modificato l'art. 54 del TUEL, integrando il secondo comma con l'attribuzione al sindaco metropolitano della facoltà di concorrere nella definizione della politica di tutela della sicurezza stradale, dell'incolumità pubblica e della sanità pubblica, nonché di contrasto al commercio illegale nel territorio metropolitano. A tal fine, il sindaco metropolitano predispone un piano per l'esercizio delle funzioni attribuitegli ai sensi del d.P.R. n. 616/1977 e delle altre norme in materia, da sottoporre all'approvazione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, che garantisce la collaborazione delle Forze di polizia statali nel raggiungimento degli obiettivi pianificati e nell'ambito del quale si realizza anche il raccordo con le disposizioni impartite dal Ministro dell'interno - Autorità nazionale di pubblica sicurezza (art. 7);
- si attribuisce al questore la facoltà di interdire a chi, in via di recidiva, violi i divieti di esercizio della prostituzione, di commercio abusivo e di rovistaggio dei rifiuti, l'accesso alle aree individuate dal sindaco ai sensi dell'articolo 54, comma 4, secondo e terzo periodo, TUEL, come introdotti dagli articoli 3 e 6 del disegno di legge in esame (art. 9).



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

X. Atto Senato n. 387

- **Oggetto:** "Legge quadro sull'ordinamento della polizia locale"
- **Iniziativa parlamentare:** On. **BERTACCO** (FDI) ed altri
- **Data di presentazione:** 8 maggio 2018
- **Iter legis:** Assegnato l'11 luglio 2018 alla 1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede redigente, l'esame non è stato ancora avviato.
- **Contenuto:** La proposta di legge si compone di 28 articoli e mira a potenziare e a valorizzare gli strumenti operativi già esistenti presso gli enti locali.

Premessa della riforma è la definizione dei compiti e delle funzioni che la legge ascrive alla polizia locale, intesa come istituzione di natura pubblicistica dotata di un ordinamento che, entro determinati limiti amministrativi, ne assicura ampi margini di autonomia nello svolgimento delle sue attività, sia di sua iniziativa, sia delegate dall'A.G. A tal fine, il disegno di legge in esame contiene una norma di preambolo avente valenza prettamente interpretativa – intitolata «definizioni» – che, sulla scorta delle indicazioni della giurisprudenza e in base all'esperienza applicativa della legge n. 65 del 1986, possa esprimere in modo chiaro la qualità e l'entità dei compiti d'istituto assegnati alla polizia locale.

In merito alle questioni giuridiche e di *status*, i criteri cui si ispira il disegno di legge n. 387 sono quelli della centralità delle funzioni istituzionali rispetto al referente dell'ente di appartenenza (il comune o la provincia, anziché lo Stato) e della parità di doveri, poteri e rischi tra polizia locale e Forze di polizia statali, sui quali viene incardinata la legittimità dell'affermazione dello *status* pubblicistico della polizia locale (art. 28), anche al fine di consentire l'immediato superamento di quelle disposizioni della legge n. 65 del 1986 in ordine alle qualifiche professionali del personale della polizia locale (istruttori, coordinatori eccetera), sostituendole con l'adozione del modello gerarchico-organizzativo della Polizia di Stato.

Non meno rilevante appare l'innovazione inerente le qualifiche funzionali: abolita l'aggettivazione di "ausiliaria" apposta alla funzione di pubblica sicurezza svolta dai soli agenti della polizia locale, i corpi e i servizi vengono muniti di personale cui si riconosce la qualifica di agenti e di ufficiali di pubblica sicurezza, in base al grado, ovvero al profilo professionale, in sintonia con il possesso della qualifica di agente e ufficiale di polizia giudiziaria.

Dal versante del regime contrattuale, il nucleo della riforma che si propone con il varo del nuovo ordinamento della polizia locale è, altresì, l'ingresso delle strutture nell'ambito del Comparto sicurezza.

Posta la complessità della problematica che assomma il mutamento del regime giuridico della contrattazione collettiva e il passaggio della polizia locale al comparto sicurezza, comunque, il disegno di legge *de quo* adotta una metodologia graduale di transizione che prevede una prima fase di autonomizzazione mediante l'istituzione di un'Agenzia (della polizia locale) sul modello di quella già in vigore per i segretari comunali.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

In seconda fase, perfezionate le procedure della nuova tipologia di contrattazione, viene disposto e formalizzato in via definitiva l'accesso al Comparto sicurezza con contestuale integrazione delle norme della legge n. 121 del 1981 concernenti l'individuazione dei corpi di polizia che sono sottoposti alla disciplina unitaria della medesima legge.

La proposta di legge "Bertacco" dedica, altresì, una speciale attenzione alle strutture della polizia provinciale, ritenute meritevoli di un rafforzamento organico, logistico e organizzativo.

Infine, il d.d.l. mira a risolvere ulteriori questioni tra le quali l'armamento degli operatori della polizia locale, svincolandolo dalle esigenze di difesa personale e ancorandolo alle motivazioni di servizio.